

CAMERA DEI DEPUTATI N. 788

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SANTI

Presentata il 27 novembre 1963

Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta si mira a disciplinare l'attività degli agenti e rappresentanti di commercio, la cui funzione è della più grande importanza nello sviluppo dei rapporti commerciali nel nostro Paese.

Le molteplici particolarità della professione di agente e rappresentante di commercio sono tali da non consentire un inquadramento della categoria in una delle figure tradizionali e da richiederne una autonoma regolamentazione.

Per tali considerazioni l'*articolo 1* della proposta istituisce l'Albo degli agenti e rappresentanti di commercio, da tenersi presso ciascun Ispettorato del lavoro. Si è in tal modo ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi professionali della categoria, data la sua peculiare configurazione, far capo al Ministero del lavoro, piuttosto che al Ministero dell'industria e commercio, come da altre parti è stato proposto.

Gli *articoli 2 e 3* precisano le condizioni per l'iscrizione all'Albo.

L'*articolo 4* istituisce la Commissione competente alla tenuta dell'Albo e ne definisce la composizione.

L'*articolo 5* fissa i requisiti fondamentali per l'ammissione all'Albo: residenza nella

circoscrizione ed esercizio dei diritti civili, prevedendo anche la cancellazione nei casi di incompatibilità enunciati nel successivo articolo 9 e in caso di gravi condanne penali.

L'*articolo 6* prevede il caso di attività di rappresentanza da parte di una società.

L'*articolo 7* disciplina più particolareggiatamente la procedura per l'iscrizione e per la cancellazione.

L'*articolo 8* istituisce una Commissione centrale presso il Ministero del lavoro, competente per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali.

Le incompatibilità sono definite dall'*articolo 9*: dipendenza da altre persone od enti, eccettuati i viaggiatori e piazzisti dell'industria e del commercio, esercizio di attività di mediatore, di attività professionali, industriali, ecc.

Infine l'*articolo 10* definisce le sanzioni per le violazioni della legge e l'*articolo 11* prescrive l'emanazione di norme di attuazione entro tre mesi dall'entrata in vigore.

Tali sono, onorevoli colleghi, le linee fondamentali della proposta disciplina legislativa, che ci auguriamo venga perfezionata con il vostro apporto e sollecitamente approvata secondo i voti di una importante ed operosa categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso ciascun Ispettorato del lavoro è istituito un Albo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

ART. 2.

All'Albo di cui al precedente articolo sono ammessi coloro che svolgono o intendono svolgere le attività di agenzia e di rappresentanza commerciale in base alle norme legislative vigenti ed agli Accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, quale che sia la denominazione e quale che sia la forma di rapporto, prestazione e collaborazione con le aziende industriali, commerciali, artigiane o cooperative.

ART. 3.

Per ottenere l'iscrizione all'Albo, gli interessati debbono presentare domanda alla Commissione di cui al successivo articolo 4, istituita presso l'Ispettorato del lavoro della provincia in cui risiedono.

Ai fini della documentazione relativa alle singole domande, le Commissioni istituite presso l'Ispettorato del lavoro previste dall'articolo seguente osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

ART. 4.

Presso ogni Ispettorato del lavoro è istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni nell'Albo professionale di cui al precedente articolo e alla tenuta dell'Albo stesso.

La Commissione è nominata con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

a) di un delegato dell'Ispettorato del lavoro;

b) di sei membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti all'E. N.-A. S. A. R. CO., designati dalle organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie degli Accordi economici degli agenti e rappresentanti.

Il Presidente della Commissione sarà eletto fra i membri della Commissione stessa.

Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e per le medesime organizzazioni sindacali.

Alla Segreteria della Commissione provinciale sarà addetto un funzionario in servizio presso l'Ispettorato del lavoro.

ART. 5.

Per ottenere l'ammissione all'Albo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o, se straniero, avere la residenza di cui alla lettera c);
b) godere dell'esercizio dei diritti civili;
c) avere la residenza nella circoscrizione dell'Ispettorato del lavoro presso il quale è istituita la Commissione prevista dall'articolo 4 della presente legge. In caso di trasferimento di residenza, la Commissione provvederà all'iscrizione d'ufficio nella nuova sede.

Non si può ottenere l'iscrizione all'Albo, o se iscritti, si dà luogo alla cancellazione pronunciata dalla Commissione di cui all'articolo 4:

1°) quando viene a mancare uno dei requisiti previsti nel presente articolo;
2°) nel caso di interdetti o di inabilitati;
3°) nei casi di incompatibilità previsti dal successivo articolo 9;
4°) nel caso di rinuncia da parte dell'interessato.

Si dà luogo alla cancellazione dell'albo quando l'agente o rappresentante abbia subito condanne definitive per i delitti di peculato, malversazione, millantato credito, sequestro di persona, furto, rapina, estorsione, truffa insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita qualificata e per i delitti di falsità in atti di cui agli articoli del capo terzo, titolo 7° del Codice penale.

La cancellazione è dichiarata dalla Commissione che provvede alla tenuta dell'Albo in cui l'agente o rappresentante è iscritto, sentito l'interessato.

Qualora l'agente o rappresentante cancellato dall'Albo dimostri l'avvenuta riabilitazione o la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione, ha diritto alla reinscrizione all'Albo stesso.

ART. 6.

Qualora l'attività di cui all'articolo 2 della presente legge sia esercitata da una società, l'iscrizione all'Albo è subordinata all'ac-

certamento del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5 da parte di tutti gli amministratori in carica della società.

ART. 7.

La Commissione provinciale, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, delibera la iscrizione o il diniego di iscrizione, ed il Presidente ne dà comunicazione all'interessato entro i 15 giorni successivi.

La cancellazione deliberata dalla Commissione provinciale a norma dell'articolo 5 deve essere motivata e comunicata dal Presidente all'interessato nel termine di 15 giorni.

Entro 60 giorni dalla comunicazione, l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 8.

Nel frattempo l'interessato può assumere ed esercitare il mandato d'agenzia o rappresentanza.

Le iscrizioni all'Albo sono soggette a revisione ogni 5 anni.

ART. 8.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una Commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali.

La Commissione centrale è nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica 4 anni.

Essa è composta:

- a) di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- b) di un Magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia;
- c) del Presidente dell'E. N. A. S. A. R. CO. o di un suo delegato;
- d) di sei membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale, firmatarie degli Accordi economici collettivi che disciplinano il rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.

Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e per le medesime organizzazioni sindacali.

Il Presidente è eletto fra i componenti della Commissione.

Alla Segreteria della Commissione centrale sarà addetto personale in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 9.

L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 della presente legge è incompatibile con quella di dipendente di altre persone, associazioni od enti, pubblici e privati, commerciali e non commerciali, eccettuati i viaggiatori e piazzisti dell'industria e del commercio.

È altresì incompatibile con:

a) l'iscrizione nei ruoli dei mediatori e con l'esercizio di attività richiedente l'iscrizione nei ruoli medesimi;

b) l'esercizio delle attività professionali per le quali è richiesta l'iscrizione ai relativi Ordini o Albi professionali;

c) l'esercizio prevalente in proprio di attività industriali, commerciali o artigiane.

ART. 10.

È fatto divieto agli imprenditori di avere come agenti o rappresentanti, o comunque ausiliari per l'attività di cui all'articolo 2 della presente legge, persone o società che non siano iscritte all'Albo o ne siano state cancellate.

Per la ditta mandante, la violazione di cui al comma precedente, è punita con l'ammenda da lire 250 mila a lire 500 mila.

Coloro che come agenti o rappresentanti o comunque come ausiliari del commercio non iscritti all'Albo, hanno svolto tale funzione, sono puniti con una ammenda da lire 50 mila a lire 100 mila, salvo ogni diritto dell'agente o rappresentante per l'attività svolta.

ART. 11.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme di attuazione.